



Al Ministro dell'interno
di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze

Fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, a norma dall'articolo 84 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto, in particolare, l'articolo 84, comma 1, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che: *“Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”*;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno 4 agosto 2011, “Intesa con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese



Al Ministro dell'interno
di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze

di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali”;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del

DECRETA

Art. 1
Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.

2. Agli amministratori di cui al comma 1 è dovuto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto disposto dal presente decreto.

Art. 2
Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno

1. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali è dovuto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area funzioni locali.



Al Ministro dell'interno
di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze

2. La liquidazione delle spese indicate al comma 1 è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.

3. Qualora dalla documentazione di cui al comma 2 risulti un importo inferiore rispetto a quello previsto per le stesse tipologie di spesa dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area funzioni locali, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate per ciascuna distinta tipologia di spesa di cui al comma 1, senza possibilità di compensazione tra le stesse.

Art. 3

Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali

1. Ferme restando le tipologie di missioni previste dall'articolo 2, comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi. Gli enti dissestati, gli enti strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli enti che con deliberazione consiliare, sono ricorsi alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 applicano una riduzione non inferiore al 5 per cento agli importi dei rimborsi di cui all'articolo 2.



Al Ministro dell'interno
di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 4
Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2011, recante la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.

Art. 5
Disposizioni finanziarie e finali

1. Dall'applicazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e gli enti vi provvedono nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente nei propri bilanci per tali finalità.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è sottoposto a pubblicazione secondo la normativa vigente.

Roma,

Il Ministro dell'interno
Piantedosi

Il Ministro dell'economia e
delle finanze
Giorgetti